UIL SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE E REGIONALE
C.so A. Lucci 102 - 80142 - Napoli
Tel. 081200452 0815538045 - Fax 081269661
E-Mail: info@uilscuolanapoli.it - napoli@uilscuola.it
Web: http://www.uilscuolanapoli.it

FRUIZIONE DEI SEI GIORNI DI FERIE art. 15, co. 2 CCNL VIGENTE
UN DIRITTO INNEGABILE

Pervengono a questa Organizzazione Sindacale continui quesiti da parte di personale docente in servizio nell'ambito della regione Campania, lamentando talvolta la mancata possibilità di fruire dei sei giorni di ferie durante l'attività didattica, di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Al fine di dare un contributo di chiarezza, si spera definitivo, nell'ottica di rassicurare sia il personale docente che gli stessi dirigenti scolastici che ne devono disporre la concessione, si ripropone alla lettura la scheda già, a suo tempo, predisposta da questa Organizzazione sindacale, unitamente ad una FAQ pubblicata da "Italia Oggi" del 9 dicembre u.s. e, infine, la nota esplicativa dell'USR Calabria.
Si propongono, in modalità comparativa, i tre documenti cennati:

SCHEDA UIL SCUOLA 4 novembre 2014

Excursus storico sull'art. 15, c. 2 del CCNL 2007/09:
L'art. 21, c. 2 del CCNL sottoscritto il 26/05/1999 recitava: "A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari";
L'art. 15, c. 2 del CCNL 24/07/2005 recitava: "A domanda del dipendente sono, inoltre, attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito…";
Il vigente contratto di lavoro, sottoscritto il 29/11/2007, regola l'istituto del permesso retribuito all'art. 15, c. 2, che, testualmente, recita: "Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico a 3 gg. di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse

FAQ ItaliaOggi 9 dicembre '14

In merito ai permessi personali anche dopo i primi 3, scrive: "L'interpretazione adottata dal Tribunale di Lagonegro (sentenza n. 309 del 4/4/2012) che in riferimento alla normativa contrattuale che regola queste assenze statuisce: "Al personale docente spettano per motivi familiari o personali documentati 3 gg. di permesso retribuito e possono per gli stessi motivi, usufruire anche di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo poi, dell'art. 15, c. 2 del CCNL, contenuto nell'art. 13, c. 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati, l'autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in gnerale per la fruizione in periodo di attività didattica, ma è soggetto al trattamento di cui al

NOTA ESPLICATIVA USR Calabria 19/12/14

Facendo riferimento alla nota prot. n. 17637 del 18/12/14 si comunica che l'Aran sulla materia ha precisato quanto segue: "…Il 2° periodo dello stesso comma consente al personale docente, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari), la fruizione dei 6 gg. di ferie durante l'attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 13, c. 9 (ferie)".
Ai sensi dell'art. 13, c. 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine "alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".
Dal disposto delle due norme

modalità sono fruiti 6 gg. di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, c. 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".

È di tutta evidenza che, una volta presentata la domanda, il dipendente ha diritto a fruire all'assenza nei termini specificati nell'istanza.

Questo significa che il D.S. non ha titolo a concedere o non concedere i 6 gg. di ferie, essendo la materia afferente ai diritti soggettivi e non agli interessi legittimi.

E i diritti soggettivi non hanno vincoli ostativi, perché il soggetto interessato ha facoltà di goderne in quanto tutelato dall'ordinamento vigente.

La norma ha validità anche per i 6 gg. di ferie da fruire nei periodi di attività didattiche. Né sono ostativi gli oneri aggiuntivi, perché essa norma prescinde dalle condizioni di cui all'art. 13, c. 9 (quindi, si può nominare).

Inoltre, l'art. 1, c. 54, della L. n. 228 del 24/12/14 non modifica l'art. 15, c. 2 del CCNL, perché si riferisce alle ferie di cui all'art. 13, c. 9.

successivo art. 15, c. 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma. Infatti, nell'art. 15, co. 2, si precisa che la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari, come per la fruizione dei 6 gg. di ferie, è sufficiente la presentazione della domanda corredata dalla documentazione anche autocertificata, attestante la sussistenza di detti motivi. Nessuna discrezionalità è lasciata al dirigente scolastico in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto. Resta a carico del D.S. solo il controllo formale della documentazione a supporto della richiesta prodotta.

(art. 15/2 – 2 periodo e art. 13/9) si evince che i sei gg. di ferie sono dal personale docente richiesti come "motivi personali e familiari", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali gg. non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente non ha l'obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione "non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 gg. di permesso di cui all'art. 15/2 – 1 periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali e familiari, a fruire di ulteriori 6 giorni.